

Il consiglio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo delibera di adottare il seguente Regolamento delle funzioni disciplinari.

ARTICOLO 1

Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

ARTICOLO 2

Riunioni

Le riunioni del Consiglio e dei Collegi di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

Di norma, le riunioni si tengono nella sede dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, in via Guido Polidoro 1 all'Aquila. E' ammessa deroga in casi di comprovato impedimento dell'incaricato o di un componente del collegio a raggiungere la sede istituzionale.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale provvede a istituire un nuovo Collegio.

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo adotta un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

ARTICOLO 3

Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 4

Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Le decisioni definitive in materia di astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale spettano al Consiglio riunito in seduta plenaria.

Il presidente del Consiglio di disciplina provvede a reintegrare entro 30 giorni i Collegi nei quali, a seguito di astensione o ricusazione, vengano meno uno o più componenti.

ARTICOLO 5

Iniziativa disciplinare

L'azione disciplinare viene avviata in seguito a segnalazioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti; dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila; dal Pubblico Ministero; da organismi pubblici o privati; da cittadini privati; d'ufficio da parte del Consiglio di disciplina.

In quest'ultimo caso, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale ne dà tempestiva comunicazione al presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.

Se la segnalazione viene fatta da un componente del Consiglio di disciplina, lo stesso non può far parte del Collegio designato dal presidente per la trattazione del caso.

ARTICOLO 6

Procedimento

Il presidente del Consiglio di disciplina, accertata sommariamente l'attendibilità dei fatti denunciati, provvede all'istituzione di un Collegio secondo quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 3. Le funzioni di presidente e segretario del Collegio sono attribuite secondo quanto fissato dallo stesso comma. Al Collegio può essere attribuita la trattazione di uno o più casi.

Il presidente del Collegio svolge le funzioni di consigliere istruttore delegato, secondo quanto disposto dalla legge 241/1990 (articolo 6, comma 1, lettera a, b,e). Lo stesso presidente può eventualmente delegare tale funzione ad altro componente del Collegio.

Il consigliere istruttore delegato può richiedere all'interessato di fornire gli opportuni chiarimenti relativi all'addebito. Può altresì ascoltare l'esponente, eventuali testimoni o qualsiasi altro soggetto ritenga necessario ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.

In tutti i casi di cui al comma precedente viene redatto specifico verbale, sottoscritto dai soggetti ascoltati, che diviene parte integrante del procedimento.

Entro 60 giorni dalla costituzione del collegio, il consigliere delegato riferisce al collegio circa l'esito degli accertamenti da lui effettuati.

Il collegio, ove non proceda all'archiviazione della segnalazione, procede all'apertura del procedimento disciplinare a carico del giornalista incolpato.

Dell'archiviazione, debitamente motivata, deve essere data comunicazione all'esponente. La stessa deve essere notificata, in termini di legge, all'incolpato e al Procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ne hanno facoltà di impugnazione.

In caso di apertura del procedimento disciplinare il Collegio provvede a deliberare il capo di incolpazione e a inviarlo, a mezzo raccomandata A/R all'interessato ed al Procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila.

All'incolpato viene assegnato un tempo non inferiore a 30 giorni per la data di fissazione dell'udienza disciplinare.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'incolpato, indicare gli addebiti, le eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore, l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento o produrre memorie, proporre testimoni, l'indicazione che – in sua assenza, o in mancanza di specifica richiesta e documentazione comprovante i motivi della richiesta – si procederà comunque al giudizio.

Nel caso in cui l'incolpato proceda alla richiesta di rinvio dell'audizione disciplinare, adducendo fondati motivi, spetta al Collegio decidere circa l'eventuale accettazione e la fissazione della nuova data.

Non si può dare corso a ulteriori rinvii dopo due assenze consecutive.

ARTICOLO 7

Svolgimento dell'audizione

In apertura dell'audizione, in via preliminare il presidente informa l'incolpato che si procederà a registrazione e/o verbalizzazione del contenuto della seduta, prendendo atto dell'eventuale presenza alla seduta di un legale di fiducia dell'interessato. Successivamente, il presidente del Collegio legge il capo di incolpazione. Da parte sua, l'incolpato o il suo legale illustrano l'eventuale memoria difensiva, rispondendo a eventuali domande formulate dal presidente del Collegio.

Il collegio procede all'eventuale audizione di testimoni, ove richiesto secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.

E' consentita la partecipazione di personale di segreteria del Consiglio dell'Ordine ai meri fini della registrazione o verbalizzazione.

Terminata l'audizione, il collegio si riunisce in camera di consiglio per decidere circa l'esito del procedimento.

La decisione adottata, debitamente motivata, viene notificata a termini di legge, a mezzo ufficiale giudiziario, all'interessato e al Procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ne hanno facoltà di impugnazione. La decisione viene altresì comunicata all'esponente ed al presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.

ARTICOLO 8

Pubblicità delle decisioni

Ferme restando le norme dettate a tutela dei dati personali, le decisioni adottate dal Consiglio di disciplina, che si siano concluse con sanzioni irrogate agli iscritti all'Albo, secondo quanto fissato dal Titolo III della legge 69/63, vengono affisse per 60 giorni all'Albo pretorio nella sede dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e pubblicate sul sito internet dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Se ne dispone la rimozione, in caso di avvertimento o censura, dopo due mesi dalla pubblicazione; in caso di sospensione o radiazione, dopo un anno.

In caso di riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio, viene dato conto, mediante pubblicazione sul sito, delle relative decisioni, d'ufficio o su richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 9

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti.

L'Aquila, 31/3/2016